

CODICE DI INTERNAL DEALING

Version	Dates	Short Description
2.00	03/04/2007	First Issuance
2.01	29/07/2008	Updating
2.02	02/03/2017	Revised version in light of the new rules introduced by Regulation (EU) n. 596/2014
2.03	05/05/2022	Updating
2.04	06/11/2025	Revised version in light of the new rules introduced by Regulation (EU) n. 2809/2024 taking into consideration the changes came into force on 4 December 2025
2.05	22/07/2026	Updating taking into consideration the changes came into force on 5 June 2026

SOMMARIO

PREMESSE	3
1. DEFINIZIONI	3
2. SCOPO DEL CODICE	7
3. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE A LORO STRETTAMENTE LEGATE	8
4. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE A LORO STRETTAMENTE LEGATE	9
4.1. Obblighi informativi nei confronti di CSSF: condizioni per le comunicazioni	10
4.2. Obblighi informativi nei confronti della Società: condizioni per le comunicazioni	10
5. OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO	11
6. PERIODI DI CHIUSURA (BLACK-OUT PERIODS)	11
7. SANZIONI	13
8. DISPOSIZIONI FINALI	13
9. MODIFICHE	14
ALLEGATI:	14
Allegato A Modulo di identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate	15
Allegato B: Elenco delle Operazioni soggette a notifica	17

PREMESSE

Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, il Consiglio di Amministrazione di d'Amico International Shipping S.A., società per azioni (société anonyme) di diritto lussemburghese con sede legale in 25C, Boulevard Royal, 2449 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B124790 nella riunione del 2 marzo 2017, ha adottato il presente codice (il “**Codice**”) che disciplina gli obblighi informativi relativi alle Operazioni, come definite di seguito.

Il Codice è stato aggiornato al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche apportate al Regolamento (UE) n. 596/2014, tra l'altro, dal Regolamento (UE) 2019/2115 e dal Regolamento (UE) 2024/2809, nonché alle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2016/522, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2026/788 (.... che entra in vigore dal 5 agosto 2026.

1. DEFINIZIONI

I termini indicati in maiuscolo e non definiti in altro modo nel presente Codice hanno il significato ad essi attribuito dal presente articolo.

Azioni: indica le azioni della Società ammesse alla negoziazione su Borsa Italiana S.p.A.

Consiglio di Amministrazione: indica il Consiglio di amministrazione della Società.

Controllate: si riferisce alle società controllate dalla Società ai sensi della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, come modificata e successivamente coordinata di volta in volta, e qualsiasi altra normativa applicabile, comprese le normative italiane.

CSSF: indica la Commission de Surveillance du Secteur Financier, l'Autorità di vigilanza lussemburghese dei mercati finanziari.

Data di Esecuzione: indica la data in cui: i) viene eseguito il contratto di acquisizione, vendita, scambio, anche senza pagamento, o prestito o riporto delle Azioni o derivati o Strumenti Finanziari ad essi collegati, indipendentemente dalla data di regolamento; ii) è stata eseguita la cessione degli Strumenti finanziari pagabili all'esercizio dei suddetti,

anche se non quotati, che danno diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere le Azioni o derivati o Strumenti Finanziari ad essi collegati, nonché i diritti di conversione connessi alle obbligazioni, incluse le obbligazioni *cum warrant*; iii) viene eseguita la cessione di Azioni o derivati o Strumenti Finanziari ad essi collegati in seguito ad operazioni sul capitale della Società.

eMarket SDIR/ eMarket STORAGE: indica il meccanismo ufficiale adottato dalla Società per la corretta divulgazione al pubblico, l'archiviazione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate.

eRIIS: è l'acronimo di Electronic Reporting of Information concerning Issuers of Securities, la piattaforma ufficiale adottata dalla CSSF per adempiere ai relativi obblighi normativi di deposito.

Gruppo DIS: indica la Società e le sue Controllate.

MAR o Regolamento sugli Abusi di Mercato: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, così come modificato dai Regolamenti (UE) n. 2019/2115, n. 2023/2869 e n. 2024/2809 .

OAM: Borsa di Lussemburgo, in quanto meccanismo ufficiale lussemburghese prescelto dalla Società per lo stoccaggio delle informazioni regolamentate.

Operazione: indica

(1) qualsiasi modifica del numero di Azioni o derivati o Strumenti Finanziari della Società detenuti dal Soggetto Rilevante o da una Persona a lui Strettamente Legata, tra cui:

- (i) qualsiasi cessione o acquisizione o qualsiasi accordo di compravendita di tali Azioni;
- (ii) la concessione o accettazione da parte del Soggetto Rilevante o di una Persona a lui Strettamente Legata di eventuali opzioni riguardanti le suddette Azioni o relativi a qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, soggette o non soggette a condizioni, di acquisire o cedere tali Azioni;
- (iii) l'acquisizione, la vendita, l'esercizio o il mancato esercizio, ovvero qualsiasi atto di cessione relativo a tali opzioni, diritti o obblighi in relazione a tali Azioni;

- (iv) cessioni tra Soggetti Rilevanti e Persone a loro Strettamente Legate e/o i rispettivi dipendenti;
 - (v) la definizione di operazioni fuori mercato relative alle Azioni;
 - (vi) l'assegnazione gratuita di Azioni o assegnazione di Azioni come parte di un pacchetto retributivo, a condizione che, se la Persona Interessata ha diritto a ricevere tali Azioni solo al verificarsi di determinate condizioni, saranno prese in considerazione solo il verificarsi delle condizioni e l'effettiva assegnazione delle Azioni;
 - (vii) qualsiasi acquisizione di Azioni da parte della Società o vendita alla stessa;
 - (viii) tutte le operazioni previste all'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione (Annex B – Lista di transazioni notificabili);
- (2)** l'acquisizione, la vendita o la rinuncia (totale o parziale) degli Strumenti Collegati da parte di un Soggetto Rilevante e/o di una Persona a lui Strettamente Legata;
- (3)** tutte le operazioni previste dall'articolo 19, paragrafo 7, del MAR e, in particolare:
- (a) la costituzione in pegno o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante e o di una Persona a lui Strettamente Legata¹;
 - (b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante e o di una Persona a lui Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
 - (c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a lui Strettamente Legata, (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente, e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita².

² Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una

Rientrano tra le Operazioni solo quelle il cui importo totale superi la soglia di Euro 20.000,00 (ventimila euro) nell'arco di un anno civile, o qualsiasi altra soglia stabilita dalla CSSF conformemente all'art. 19, paragrafo 9 del MAR (la "**Soglia**"). La suddetta Soglia è calcolata sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a lui Strettamente Legata senza compensazione.

Persona Strettamente Legata indica in relazione a una Persona rilevante:

- (a) il coniuge o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
- (b) un figlio a carico, a norma del diritto nazionale;
- (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell'operazione in questione; o
- (d) una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona come definita alle precedenti lettere (a), (b) o (c), che sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Società: d'Amico International Shipping S.A., una società per azioni (société anonyme) di diritto lussemburghese con sede legale in 25C, Boulevard Royal, 2449 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B124790.

Soggetto Delegato: il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone a loro Strettamente Legate.

specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Soggetto Rilevante o Persona che Svolge Funzioni Amministrative, di Direzione o di Controllo: indica una persona interna alla Società che sia:

- (a) un membro dell'Organo amministrativo, di gestione o di controllo della Società; oppure
- (b) un alto dirigente che, pur non essendo un membro degli organi di cui al punto (a), abbia regolare accesso alle informazioni privilegiate riguardanti, direttamente o indirettamente, la Società e detenga il potere di prendere decisioni di gestione in grado di influire sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

Strumento Collegato: indica i seguenti strumenti finanziari, inclusi quelli non ammessi alla negoziazione o non negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non sia stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- (i) contratti o diritti che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere Strumenti Finanziari;
- (ii) strumenti finanziari derivati su Strumenti Finanziari;
- (iii) qualora gli Strumenti Finanziari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i Valori Mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- (iv) strumenti emessi o garantiti dalla Società o dal garante dei Valori Mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei Valori Mobiliari o vice versa;
- (v) qualora gli Strumenti Finanziari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

Strumenti finanziari indica i valori mobiliari della Società ammessi alla negoziazione su Borsa Italiana S.p.A.

2. SCOPO DEL CODICE

Il presente Codice disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate nei confronti della Società, e gli obblighi della Società nei confronti del pubblico ed ha un effetto vincolante sui Soggetti Rilevanti e sulle Persone a

loro Strettamente Legate anche qualora i suddetti non abbiano restituito il Modulo di identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate (Allegato A – Modulo di Identificazione) debitamente firmato per conferma della ricezione e accettazione ,conformemente all'articolo 8 del Codice.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Codice non solleva in ogni caso i Soggetti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Legate dal rispetto delle leggi e normative vigenti, come, a titolo di esempio non esaustivo, quelle relative agli obblighi informativi per le principali partecipazioni, agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché qualsiasi altra legislazione applicabile.

3. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE A LORO STRETTAMENTE LEGATE

Conformemente agli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafo 5 del MAR, la Società, tramite il Soggetto Delegato, notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi in capo ad essi previsti dal presente Codice e dal MAR. La Società dovrà conservare le notifiche inviate al Soggetto Rilevante.

I Soggetti Rilevanti devono a loro volta notificare per iscritto alle Persone a loro Strettamente Legate gli obblighi in capo ad esse previsto dal MAR e conservare una copia di tale notifica. La copia di tale notifica deve essere inviata al Soggetto Delegato.

La Società, tramite il proprio Soggetto Delegato, redige un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate (l'**"Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate"** o l'**"Elenco"**) sulla base delle informazioni fornite dai Soggetti Rilevanti.

I Soggetti Rilevanti dovranno informare tempestivamente il Soggetto Delegato in merito a qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco.

Ciascun Soggetto Rilevante mediante sottoscrizione del modulo di identificazione di cui all'Allegato A fornisce irrevocabilmente il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti in applicazione del presente Codice al solo fine di adempiere alle disposizioni delle leggi e normative applicabili in materia di abusi di mercato.

4. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE A LORO STRETTAMENTE LEGATE

I Soggetti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Legate, devono comunicare le Operazioni su Valori Mobiliari e Strumenti Collegati alla Società, alla CSSF.

L'obbligo di notifica di cui all'art. 19 (1bis) MAR non si applica alle transazioni relative a Strumenti finanziari collegati ad Azioni o strumenti di debito dell'emittente se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo Strumento Finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
- c) lo Strumento Finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

In caso di Operazioni che superano la Soglia, i Soggetti Rilevanti e/o le Persone a loro Strettamente Legate devono notificare non oltre 3 (tre) giorni lavorativi alla Società, alla

CSSF sia le Operazioni eseguite prima del superamento della Soglia, sia ogni Operazione successiva al superamento della Soglia, indipendentemente dal loro importo. In tal caso, il periodo di 3 (tre) giorni lavorativi decorre dalla Data di Esecuzione dell'Operazione a seguito della quale è stata superata la Soglia.

4.1. Obblighi informativi nei confronti di CSSF: condizioni per le comunicazioni

I Soggetti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Legate devono comunicare alla CSSF le Operazioni tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione fornendo le informazioni richieste dal Regolamento di esecuzione del MAR (UE) 2016/523, compilando il modulo disponibile sulla piattaforma eRIIS (<https://www.cssf.lu/en/eriis/>) e notificandolo alla CSSF attraverso la stessa piattaforma.

In caso di Operazioni che superano la Soglia, i 3 (tre) giorni lavorativi decorrono dalla Data di Esecuzione della Operazione che ha causato il superamento della Soglia.

4.2. Obblighi informativi nei confronti della Società: condizioni per le comunicazioni

I Soggetti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Legate devono comunicare alla Società le Operazioni rilevanti tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di esecuzione, inviando le informazioni richieste dal Regolamento di esecuzione del MAR (UE) 2016/523 attraverso il modulo di notifica disponibile sul sistema eRIIS come richiesto da CSSF.

Tramite:

- via e-mail al seguente indirizzo: idc@damicoship.com; o
- a mano, presso la sede legale della Società.

I Soggetti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Legate, potranno anticipare l'invio di tale notifica per telefono al seguente numero: +352 26 26 29 29.

Le Persone Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono tenute a conservare una prova dell'avvenuta consegna della notifica alla Società.

5. OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

La Società comunica a sua volta al pubblico le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone a loro Strettamente Legate entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 4.

Al fine di adempiere all'obbligo informativo, la Società deve rendere disponibili al pubblico le comunicazioni ricevute sul proprio sito internet, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, presso l'OAM e presso Borsa Italiana S.p.A, tramite il sistema eMarket SDIR/eMarket STORAGE nonché notificarle a sua volta alla CSSF (attraverso la piattaforma eRIIS).

6. PERIODI DI CHIUSURA (*BLACK-OUT PERIODS*)

Un Soggetto Rilevante non dovrà effettuare Operazioni, per proprio conto o per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative alle Azioni o agli strumenti di debito emessi dalla Società ovvero a Strumenti Finanziari collegati nei 30 (trenta) giorni di calendario che precedono l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblico ai sensi delle norme della sede di negoziazione o della legislazione nazionale applicabile (il "**Black-out Period**").

Il Consiglio di Amministrazione della Società può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso del Black-out Period:

- a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni o, a decorrere dal 5 agosto 2026, di strumenti finanziari diversi dalle Azioni; oppure
- b) in ragione delle caratteristiche dell'Operazione, nei casi di operazioni effettuate contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, a un programma di risparmio, a un piano per i dipendenti relativo a strumenti finanziari diversi dalle Azioni, all'acquisizione di garanzie o diritti su Azioni o altri strumenti finanziari, ovvero di operazioni in cui l'interesse economico del beneficiario sullo strumento non è soggetto a variazioni, purché siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) 2016/522.

Nelle circostanze di cui alla precedente lettera a), prima di effettuare qualsiasi Operazione durante il Black-out Period, il Soggetto Rilevante presenta al Consiglio di Amministrazione, tramite il Soggetto Delegato, una richiesta scritta motivata contenente:

- la descrizione dell'Operazione considerata;
- l'indicazione degli strumenti finanziari oggetto della vendita;
- la spiegazione delle circostanze eccezionali;
- la spiegazione del motivo per cui la vendita immediata costituisce l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e
- la dimostrazione che l'Operazione non può essere effettuata in un momento diverso dal Black-out Period.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la richiesta caso per caso e può autorizzare la vendita esclusivamente quando le circostanze sono estremamente urgenti, impreviste e impellenti, non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Nell'effettuare tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione considera, tra l'altro, se il Soggetto Rilevante debba adempiere un'obbligazione finanziaria giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa sorta prima dell'inizio del Black-out Period che richieda il pagamento di un importo a terzi, inclusi obblighi fiscali, e se tale obbligazione o pretesa possa essere ragionevolmente soddisfatta soltanto mediante la vendita immediata degli strumenti finanziari.

Il divieto di effettuare Operazioni durante il Black-out Period non si applica alle Operazioni o attività di negoziazione che:

- non comportano una decisione di investimento attiva da parte del Soggetto Rilevante;
- derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi; oppure
- consistono nell'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati sulla base di condizioni prestabilite.

Ai fini della verifica interna dei presupposti della precedente esclusione, il Soggetto

Rilevante comunica preventivamente l'Operazione al Soggetto Delegato e fornisce la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di una propria decisione di investimento attiva.

Oltre al Black-out Period previsto dal MAR, il Consiglio di Amministrazione può stabilire periodi di chiusura aggiuntivi durante i quali i Soggetti Rilevanti non possono effettuare Operazioni o possono effettuarle soltanto nel rispetto delle restrizioni comunicate dalla Società. Tali periodi aggiuntivi sono comunicati tempestivamente ai Soggetti Rilevanti con mezzi idonei a garantirne la ricezione.

7. SANZIONI

Gli abusi di mercato o i tentativi di abuso di mercato da parte di persone fisiche possono essere puniti con sanzioni penali ai sensi della legge del Granducato di Lussemburgo del 23 dicembre 2016 sugli abusi di mercato, nella versione vigente.

Inoltre la CSSF ha concesso il potere di applicare sanzioni amministrative ai soggetti che non adempiono ai doveri previsti dalla sopramenzionata legge sugli abusi di mercato.

Poiché la Società è quotata sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l'abuso di mercato, anche se commesso all'estero, comporta l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative, sia che la violazione sia commessa intenzionalmente, sia involontariamente, come dalla normativa italiana ([Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF](#)).

La Società non è da ritenersi responsabile per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate degli obblighi informativi loro imposti dalle leggi e normative applicabili e dal presente Codice.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Il Soggetto Delegato invia ai Soggetti Rilevanti il presente Codice e il Modulo di Identificazione contenuto nell'Allegato A.

Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire l'Allegato A compilato e sottoscritto per

conferma della ricezione e accettazione; (ii) rispettare le disposizioni del presente Codice; e (iii) contattare il Soggetto Delegato nel caso necessiti di chiarimenti in merito alla sua applicazione.

Le Persone Interessate sono tenute a comunicare per iscritto alle Persone a Loro Strettamente Legate gli obblighi previsti dal presente Codice e dalla legge applicabile e a conservarne una copia. Una copia di tale comunicazione deve essere consegnata alla Società.

9. MODIFICHE

Questo Codice può essere modificato e/o integrato in ogni momento dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato con successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima successiva riunione utile.

Qualora dovesse essere necessario modificare le disposizioni del presente Codice in seguito a modifiche delle leggi o normative applicabili (incluse le Circolari CSSF), su richiesta delle autorità competenti, il presente Codice può essere modificato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso senza necessità di successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATI:

Allegato A: Modulo di Identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate

Allegato B: Elenco delle Operazioni soggette a notifica

Allegato A

Modulo di identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate

Spettabile
d'Amico International Shipping S.A.
25C boulevard Royal
L-2449 Lussemburgo

All'attenzione del Soggetto Delegato,

PREMESSO CHE

[Il sottoscritto]

- Riconosce di essere stato inserito nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti nell'ambito del Codice ai fini della comunicazione delle Operazioni;
- Conferma di aver ricevuto una copia del Codice;
- È consapevole degli obblighi di legge derivanti nei suoi confronti e nei confronti della Società ai sensi del Codice, e delle relative sanzioni legali.

Tutto ciò premesso

- Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del Codice e di accettarle;
- Si impegna a notificare alle Persone a lui Strettamente Legate l'esistenza di condizioni che prevedono l'obbligo per tali persone di comunicare le Operazioni, nonché a garantire che le Persone a lui Strettamente Legate rispettino regolarmente i suddetti obblighi, conformemente alle leggi applicabili e al Codice. A tal fine fornisce i seguenti dati relativi alle Persone a lui Strettamente Legate

Nel caso di persona fisica:

[nome e cognome], [data di nascita], [indirizzo, numero di fax/telefono] [tipo di rapporto]; [indirizzo e-mail] [copia del passaporto/carta d'identità]

Nel caso di persona giuridica:

[nome]; [sede legale]; [numero di registrazione]; [certificato di vigenza/prova di iscrizione al registro delle imprese]; [numero di telefono]; [numero di fax] [indirizzo e-mail]

- Fornisce i propri seguenti dati personali:

[carta d'identità / passaporto in vigore]; [indirizzo privato completo (via e numero civico; località; CAP; Stato)]; [numeri di telefono privati (casa o cellulare personale)]; [Numeri di telefono professionali]; [linea telefonica professionale diretta fissa e mobile]

- Si impegna a informare il Soggetto Delegato di ogni modifica riguardante le informazioni fornite conformemente al presente documento.

(Data)
(Firma)

- Acconsente al trattamento dei dati personali forniti ai sensi delle vigenti leggi sulla privacy, ove applicabili.

(Data)
(Firma)

Allegato B

Elenco delle Operazioni soggette a notifica

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015, come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2026/788

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica

Articolo 10

Operazioni soggette a notifica

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente. Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

- (d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- (o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- (p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti

¹ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174, dell'1.7.2011, pag. 1).

derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.